



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 105 del 13/05/2021

OGGETTO: STANZIAMENTO NELL'ESERCIZIO 2021 DEL FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 859 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **tedici** del mese di **maggio** alle ore **09:25** in Cittadella, nella sala delle adunanze e contestualmente in videoconferenza mediante collegamento tramite Google Meet, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

PIEROBON LUCA	SINDACO	Presente IN SEDE
SIMIONI MARCO	ASSESSORE	Presente VIA MEET
BELTRAME MARINA	ASSESSORE	Assente
GALLI DIEGO	ASSESSORE	Presente VIA MEET
PAVAN FRANCESCA	ASSESSORE	Presente VIA MEET
DE ROSSI FILIPPO	ASSESSORE	Presente IN SEDE

Presenti n. 5

Assenti n. 1

Partecipa alla seduta in sede il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 105 del 13/05/2021

Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio, sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO: STANZIAMENTO NELL'ESERCIZIO 2021 DEL FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 859 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il decreto sindacale n. 5 del 27.03.2020 con il quale, in attuazione dell'art. 73 del D.L. 17 Marzo 2020 n. 18, si prevede la possibilità che le sedute di Giunta Comunale siano tenute in videoconferenza per tutto il periodo di durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato "accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali";
- con l'articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che "entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:
 - al 5% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - al 3% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - al 2% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - all'1% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.;"
- l'articolo 1, comma 862 dispone che le misure di cui al di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864 "non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio". Sancisce inoltre che "le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto

legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”

- Lo stesso articolo 1, comma 862 sancisce inoltre che sono oggetto di accantonamento “gli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione” e che “;
- L’articolo 1, comma 868, dispone che, a decorrere dal 2021, “le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l’ammontare complessivo dei debiti, di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all’avvenuto pagamento delle fatture.”;

RILEVATO CHE nel bilancio di previsione sono presenti le seguenti poste contabili:

- | | |
|--|-------------------|
| – Spese destinate all’acquisto di beni e servizi
(macro aggregato 103, 201, 202) | € 13.019.678,36 |
| – Spese destinate all’acquisto di beni e servizi
finanziate da entrate a natura vincolata | - € 5.342.736,00; |
| – Spese destinate all’acquisto di beni e servizi nette
(macro aggregato 103, 201, 202) | € 7.676.942,36; |

ATTESO CHE dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali si acquisiscono le seguenti informazioni:

- | | |
|---|----------------|
| – Stock del debito al 31/12/2019 | € 668.041,26 |
| – Stock del debito al 31/12/2020 | € 408.663,11 |
| – Fatture pervenute nel corso dell’esercizio 2020 | € 8.955.339,38 |
| – Indicatore di ritardo dei pagamenti anno 2020 | giorni 5 |

RILEVATO CHE:

- l’ente ha rispettato l’obbligo di contenimento dello stock del debito dall’esercizio 2019 all’esercizio 2020 poiché detta grandezza finanziaria si è ridotta del 38,82%
- l’ammontare dello stock del debito al 31/12/2020 è inferiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- l’ente ha un indicatore di ritardo sui pagamenti pari a 5 giorni;

RILEVATO pertanto CHE:

- le spese destinate all’acquisto di beni e servizi nette presenti oggi nel bilancio di previsione 2021 sono pari ad € 7.676.942,36;
- la percentuale di accantonamento è pari al 1% delle spese destinate all’acquisto di beni e servizi nette;
- alla luce delle informazioni esposte il primo accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali per l’annualità 2021 è pari ad € 76.769,42;

VISTI gli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e dell’art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 150/2009;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

ACQUISITO il parere del collegio dei Revisori dei conti;

SENTITO il Segretario Generale in ordine alla conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

DELIBERA

1. di quantificare, per le motivazioni espresse in premessa ivi in toto richiamate, in €. 76.769,42 il primo accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali per l'annualità 2021;
2. di provvedere all'accantonamento della somma di 76.769,42 in occasione dell'approvazione del rendiconto 2020;
3. di dare atto che nel corso dell'esercizio 2021 lo stanziamento del fondo di garanzia dei debiti commerciali di cui al punto 1) dovrà essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi che saranno approvate.
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge in presenza (Pierobon, De Rossi) e mediante collegamento telematico (Simioni, Galli, Pavan);

DELIBERA

- 1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
- 2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000;

Con successiva e separata votazione ed all'unanimità di voti legalmente espressi in presenza (Pierobon, De Rossi) e mediante collegamento telematico (Simioni, Galli, Pavan), il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **18** del **13.05.2021**

IL SINDACO

PIEROBON LUCA

IL SEGRETARIO GENERALE

CALIULO ANGIOLETTA

Comune di Cittadella (Provincia di Padova)


Parere del Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla proposta di delibera della Giunta avente ad oggetto
"Fondo garanzia debiti commerciali (art. 1 c. 862 l. 145/18) - Presa d'atto dell'obbligo di accantonamento per l'anno 2021"

In data 11 marzo 2021 il Collegio dei Revisori dei Conti, anche avendo riguardo alle cautele raccomandate dai provvedimenti Governativi, che impongono di porre in essere quanto possibile al fine di limitare e contrastare il contagio Covid – 19 gli spostamenti delle persone a motivi di stretta necessità, ha svolto le verifiche dei dati ed ha ricevuto i chiarimenti richiesti utilizzando i sistemi informatici in dotazione ed ha analizzato i medesimi messi a disposizione dagli uffici dell'Ente dalle proprie rispettive sedi di lavoro

L'Organo di revisione dell'ente, vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 461/10.3.2021 avente ad oggetto "Fondo garanzia debiti commerciali (art. 1 c. 862 l. 145/18) - Presa d'atto dell'obbligo di accantonamento per l'anno 2021".

Visti:

- l'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 che ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato "accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali";
- l'articolo 1, comma 862 che dispone "entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:
 - a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.;"
- l'articolo 1, comma 862 il quale dispone che le misure di cui al di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864 "non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio". Sancisce inoltre che "le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la



condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231."

Esaminata

la richiamata proposta deliberativa, unitamente alla documentazione a supporto, il Collegio ha preso atto che:

- l'ente ha rispettato l'obbligo di contenimento dello stock del debito dall'esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2020 poiché detta grandezza finanziaria si è ridotta del 38,82% (anziché del 10% come previsto dalla norma);
- l'ammontare dello stock del debito ai 31/12/2020 è inferiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio
- l'ente ha un indicatore di ritardo sui pagamenti pari a 5 giorni
- l'ente provvederà all'accantonamento della somma di €. 76.769,42 in occasione dell'approvazione del rendiconto 2020.

Conclusioni

Tenuto conto delle verifiche effettuate e delle considerazioni riportate, **esprime parere favorevole** alla proposta di delibera in esame rilevando che l'Ente è soggetto all'obbligo di accantonamento del fondo garanzia debiti commerciali.


Cittadella,

Il Collegio dei Revisori dei Conti

(Adami dott. Graziano)



(Meneghetti dott. Umberto)



(Baraldo dott.ssa Serena)





COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2021 / 461
RAGIONERIA

OGGETTO: STANZIAMENTO NELL'ESERCIZIO 2021 DEL FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 859 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in ordine alla sola regolarità tecnica, dando atto che la presente proposta:

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Lì, 10/05/2021

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2021 / 461
RAGIONERIA

OGGETTO: STANZIAMENTO NELL'ESERCIZIO 2021 DEL FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 859 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :

parere *FAVOREVOLE*

Lì, 11/05/2021

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 105 del 13/05/2021

Certificato di Esecutività

Oggetto: STANZIAMENTO NELL'ESERCIZIO 2021 DEL FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 859 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145.

Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data 17/05/2021, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il giorno 27/05/2021.

Cittadella li, 27/05/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 105 del 13/05/2021

Oggetto: STANZIAMENTO NELL'ESERCIZIO 2021 DEL FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 859 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 17/05/2021 al 01/06/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 03/06/2021

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)